

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 GIUGNO 2004

11 GIUGNO 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARIELLO	Giuseppina	Assessore
SIMONI	Giulio	Vice Presidente	PRESTATIOWANNI	Orsola	"
SCUDILLI	Luigi	Assessori	ROBILOTTA	Giuliano	"
DIABENEDETTO	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
GIANNI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Orsola	"
CARUANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO BARDINI
 COMMISSA

FORMISANO - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

ASSENSI:

DELIBERAZIONE N. 478

OGGETTO:

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 de' D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, relativo all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203 e 204, denominato "Patti Territoriali Area S. di Ponora - Comune di Terracina (LT); Ditta Vigilant Costruzioni snc - Realizzazione di impianto per la trasformazione di materiali edili riutilzati, località Ponte Maggiore SS n. 7 Appia km. 94-659, (a) variante a, 2.3.2.



478 11 GIU. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi. 203 e 204, denominato "Patti Territoriali Arca Sud Pontina - Comune di Terracina (LT): Ditta Viglianti Costruzioni snc - Realizzazione di impianto per la trasformazione di materiali edili di risulta in località Ponte Maggiore SS n. 7 Appia km 94+650, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996, n. 662, all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inderogabili i Patti Territoriali.

Che il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.03.2001. A seguito di pubblicazione degli atti non sono state presentate osservazioni né opposizioni, come da apposita attestazione del Comune di Terracina datata 19.12.2001.

Che l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio 53 particelle 49 e 113 di complessivi mq 10940, è attualmente destinata dal vigente PRG, a Zona E Agricola.

Che il Comune di Terracina, con nota prot. 000116/X del 08.01.2002, nel trasmettere gli elaborati progettuali, ha chiesto contestualmente al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma per l'approvazione dell'intervento.

Che con nota prot. 177431 del 30.11.2001 sono stati chiesti chiarimenti sull'approvazione del progetto da parte del Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina.

Che il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole, come da comunicazione prot. 38130 fase 3-IV-7 del 29.07.02;

12

478 11 GIU. 2004

Che è stata, quindi, convocata apposita conferenza istruttoria tenutasi in data 21.10.2002, nel corso della quale non si sono rilevati motivi ostativi al prosieguo dell'iter con la prescrizione di trasmettere gli elaborati progettuali agli enti interessati e di integrare la documentazione.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha ottemperato a quanto richiesto.

Che il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. 103989 del 6.8.2003 apposita Conferenza di servizi che si è conclusa positivamente in data 18.09.2003, subordinando la conclusione dell'Accordo di Programma all'integrazione della documentazione in rapporto alle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi.

Che nel corso della stessa, è stata verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma con il quale si approverà l'intervento che comporta, tra l'altro, la variante urbanistica delle aree interessate da Zona F Agricola a zona D Produttivo artigianale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto, mantenendo una fascia di inedificabilità dal fiume Linea Pia adiacente la SS Appia di mt 50 a partire dall'argine, consentendo solo l'accesso al fondo.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 06.10.2003 con nota prot. n. 124052.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha presentato le integrazioni richieste alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 13881 del 27.01.2004.

Che la Soprintendenza Archeologica per il Lazio con nota prot. 5338 del 29.4.2004 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi svoltasi in data 21.10.2002 e 18.09.2003.
- Del parere condizionato della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso in conferenza di servizi del 18.9.2003 e confermato con nota prot. 5338 del 29.4.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA., reso con nota fax datata 27.10.2003, acquisita al prot. n. 135206/29.10.2003 della Presidenza della Giunta Regionale del Lazio.
- Della dichiarazione del progettista datata 20.9.2001 che le attività previste non sono soggette al controllo prevenzione incendi del Dipartimento Vigili del Fuoco.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Arca D2 B2 6, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Reg.le Ambiente e Protezione Civile Arca Difesa del Suolo, reso con nota prot. D2/91056 fasc. 3581 del 23.6.2003.
- Del parere favorevole di massima con condizioni rilasciato dalla ASL di Latina - Dip.to di prevenzione, con nota prot. 26 del 26.3.2002.
- Della dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di verifica VIA né VIA, resa dal progettista con nota datata 27.12.2001.



478 11 GIU. 2004

- Della attestazione datata 24.12.2001 del Comune di Terracina, che le aree interessate dal progetto risultano libere da gravami di diritti d'uso civico, confermata con analogo dichiarazione del rappresentante della Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma ;

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati in parte approvati con D.C.C. n. 45/2001 ed in parte acquisiti in Conferenza di servizi:

1. Relazione generale
2. Relazione illustrativa, relazione tecnica, caratteristiche costruttive, relazione L.13/89 e relazione sicurezza antincendio in unico elaborato.
3. Elaborato unico contenente corografie, NTA, planimetrie, piante, sezioni e prospetti
4. Relazione geologica e geotecnica

CONSIDERATO

Che l'intervento comporta incremento occupazionale;

Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma in oggetto;

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA


Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patti Territoriali Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT): Ditta Viglianti Costruzioni snc - Realizzazione di impianto per la trasformazione di materiali edili di risulta in località Ponte Maggiore SS n. 7 Appia km 94+650, in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 GIU 2004





ALLEG. alla DELIB. N. 478

11 GIU. 2004

REGIONE LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patti Territoriali Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT): - Ditta Viglianti Costruzioni snc - Realizzazione di impianto per la trasformazione di materiali edili di risulta in località Ponte Maggiore SS n. 7 Appia km 94+650, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996, n. 662, all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.03.2001. A seguito di pubblicazione degli atti non sono state presentate osservazioni né opposizioni, come da apposita attestazione del Comune di Terracina datata 19.12.2001.

Che l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio 53 particelle 49 e 113 di complessivi mq 10940, è attualmente destinata dal vigente PRG, a Zona E Agricola.

Che il Comune di Terracina, con nota prot. 000116/X del 08.01.2002, nel trasmettere gli elaborati progettuali, ha chiesto contestualmente al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma per l'approvazione dell'intervento.

Che con nota prot. 177431 del 30.11.2001 sono stati chiesti chiarimenti sull'approvazione del progetto da parte del Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina.

Che il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole, come da comunicazione prot. 38130 fasc 3-IV-7 del 29.07.02;

Che è stata, quindi, convocata apposita conferenza istruttoria tenutasi in data 21.10.2002, nel corso della quale non si sono rilevati motivi ostativi al prosieguo dell'iter con la prescrizione di trasmettere gli elaborati progettuali agli enti interessati e di integrare la documentazione.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha ottemperato a quanto richiesto.

Che il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. 103989 del 6.8.2003 apposita Conferenza di servizi che si è conclusa positivamente in data 18.09.2003, subordinando la conclusione dell'Accordo di Programma all'integrazione della documentazione in rapporto alle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi.

Che nel corso della stessa, è stata verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma con il quale si approverà l'intervento che comporta, tra l'altro, la variante urbanistica delle aree interessate da Zona E Agricola a zona D Produttivo artigianale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto, mantenendo una fascia di inedificabilità dal fiume Linea Pia adiacente la SS Appia di mt 50 a partire dall'argine, consentendo solo l'accesso al fondo.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 06.10.2003 con nota prot. n. 124052.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha presentato le integrazioni richieste alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 13881 del 27.01.2004.

Che la Soprintendenza Archeologica per il Lazio con nota prot. 5338 del 29.4.2004 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Che nei termini di cui all'art. 34 del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi svoltasi in data 21.10.2002 e 18.09.2003.
- Del parere condizionato della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso in conferenza di servizi del 18.9.2003 e confermato con nota prot. 5338 del 29.4.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA., reso con nota fax datata 27.10.2003, acquisita al prot. n. 135206/29.10.2003 della Presidenza della Giunta Regionale del Lazio.
- Della dichiarazione del progettista datata 20.9.2001 che le attività previste non sono soggette al controllo prevenzione incendi del Dipartimento Vigili del Fuoco.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area D2 B2 6, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Reg.le Ambiente e Protezione Civile Area Difesa del Suolo, reso con nota prot. D2/91056 fasc. 3581 del 23.6.2003.
- Del parere favorevole di massima con condizioni rilasciato dalla ASL di Latina - Dip.to di prevenzione, con nota prot. 26 del 26.3.2002.



- Della dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di verifica VIA né VIA, resa dal progettista con nota datata 27.12.2001.
- Della attestazione datata 24.12.2001 del Comune di Terracina, che le aree interessate dal progetto risultano libere da gravami di diritti d'uso civico, confermata con analoga dichiarazione del rappresentante della Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici.

CONSIDERATO



Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Storage, il Comune di Terracina rappresentato dal Sindaco p.t. Stefano Nardi, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati in parte approvati con D.C.C. n. 45/2001 ed in parte acquisiti in Conferenza di servizi:

1. Relazione generale
2. Relazione illustrativa, relazione tecnica, caratteristiche costruttive, relazione L.13/89 e relazione sicurezza antincendio in unico elaborato.
3. Elaborato unico contenente corografie, NTA, planimetric, piante, sezioni e prospetti
4. Relazione geologica e geotecnica

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Terracina limitatamente alla area interessata dagli interventi identificata al catasto al foglio 53 particelle 49 e 113 di complessivi mq 10940, da zona E Agricola a D Produttivo artigianale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto, mantenendo una fascia di inedificabilità dal fiume Linea Pia adiacente la SS Appia di mt 50 a partire dall'argine, consentendo solo l'accesso al fondo.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza BBAA per il Lazio

1. Siano presentati alla Soprintendenza per la relativa autorizzazione, i progetti esecutivi dell'intervento.

Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica

2. Deve essere mantenuta tra gli impianti e gli altri edifici una distanza minima di 20 metri e, di stipulare apposita convenzione con il Comune per le modalità del conferimento, deposito e trattamento dei materiali di risulta.
3. Le opere progettuali dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni tecniche individuate nel D.M. 236/89 relativo all'accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche.

Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

4. Nella fase preliminare alla realizzazione esecutiva delle opere, si dovrà procedere ad indagini geognostiche ubicate in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti esecutivi con i calcoli relativi alla portanza dei terreni, dell'eventuale calcolo

- dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni, e soprattutto alla presenza ed interazione della falda;
4. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche gomeccaniche in modo da limitare al massimo eventuali cedimenti differenziali;
 5. Per i piani seminterrati siano previste opportune opere di drenaggio e sia valutato il fenomeno delle pressioni interstiziali per variazione del livello di falda che potrebbe produrre rottura verso l'alto della platea basale;
 6. Prima dell'inizio dell'attività di scavo siano messe in opera tutte le precauzioni per eliminare qualsiasi rischio indotto agli edifici circostanti.
 7. Il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dei lotti dovrà essere a dimora in discarica autorizzata.
 8. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni, l'assetto idrogeologico e non sia comunque variata la conformazione morfologica della zona;
 9. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque al fine di evitare qualsiasi fenomeno di impaludamento;
 10. La realizzazione potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato in modo assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica

Comando Provinciale di Latina dei Vigili del Fuoco

11. Per tutte le attività soggette al controllo ai sensi del D.M. 16.02.1982 è necessario richiedere il parere di conformità antincendio ex DPR 37/98 con le modalità indicate dal D.M. 04.5.1998.

Soprintendenza Archeologica del Lazio:

12. Sia dato avviso dell'inizio dei lavori con congruo anticipo (30 giorni)

ASI Dip.to Prevenzione di Latina


13. Siano trattati esclusivamente i rifiuti previsti dal D.Lgs. 22/97 ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'art. 1 par. 4 della Dir. 91/689/CEE.
14. Siano attuati tutti gli idonei accordamenti per il contenimento delle emissioni polverulente e sonore determinate dall'attività.
15. Dovrà essere richiesto ai fini del rilascio della concessione, separato specifico parere in merito alla verifica del rispetto dei requisiti edilizi, igienico sanitario e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della salubrità delle lavorazioni, propri dell'attività svolta e dell'insediamento.
16. L'impianto di depurazione reflui dovrà essere valutato ed autorizzato dalla competente Provincia di Latina

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Terracina – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale, composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.



ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Terracina entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Terracina : Il Sindaco

Roma li

